REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Donatella Aru — Presidente relatore

Dott. Emanuela Cugusi — Consigliere

Dott. Grazia Maria Bagella — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: contratto di compravendita

Nella causa iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, promossa da:

[redacted] **S.R.L.**, con sede in Settimo San Pietro, P.I. [redacted] in persona del suo legale rappresentante [redacted] nato a Quartucciu il 20.9.1973, c.f. [redacted] nata a Cagliari il 1.12.1974, [redacted] entrambi residenti a Settimo San Pietro, elettivamente domiciliati in Cagliari via [redacted] n.1 presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;

APPELLANTI

CONTRO

[redacted] **(GIÀ** [redacted] **PLC.)**, in persona del procuratore speciale p.t., c.f. [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via [redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted] e [redacted] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione in primo grado;

[redacted] nato a Napoli (NA), in data 15.8.1940, residente in Cagliari (CA), c.f. [redacted] nella sua qualità di socio succeduto nei rapporti della [redacted] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53575528f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

legale in Cagliari (CA), Viale [redacted] codice fiscale e partita iva n[redacted] elettivamente domiciliato in Cagliari (CA) nella via [redacted] n[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;

[redacted] contumace;

APPELLATI

All'udienza dell'11 novembre 2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

<u>Nell'interesse dell'appellante</u> (come da note di trattazione scritta depositate il 1 luglio 2021 ed atto di appello):

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza, […] ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere:

1) In via preliminare dichiarare la propria competenza per territorio per le ragione esposte in narrativa
2) In via principale di merito accertare la responsabilità in solido della [redacted] e della [redacted] s.r.l già [redacted] s.r.l concessionaria [redacted] in persona dei reciproci rappresentati legali, ex art 2018 e dichiarare il conseguente inadempimento in relazione al contratto di buy back,
3) Sempre in Via principale accertare la validità della diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. inviata in data 08/01/2008 e il mancato adempimento in relazione alla diffida e per l'effetto dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di buy back.
4) Per l'effetto dichiarare la convalida dell'offerta per intimazione ex art 1209 c.c e il relativo deposito dell'autovettura nuovo tipo XC90 Targato [redacted] con ogni provvedimento conseguente.
5) Condannare, ognuno in proporzione alla propria responsabilità la [redacted] e la [redacted] s.r.l già [redacted] s.r.l concessionaria [redacted] al risarcimento di tutti i danni subiti in relazione all'inadempimento comprensivi di tutte le spese sostenute dalla società attrice per la procedura ex art. 1209 c.c.

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

6) In relazione alla domanda principale rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte.
7) Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio."

Nell'interesse dell'appellata [redacted] (come da note di trattazione scritta del 2 luglio 2021 e da comparsa di costituzione):

"L'Ill.ma Corte adita Voglia confermare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari del grado."

Nell'interesse dell'appellato [redacted] (come da note di trattazione scritta dell'8 luglio 2021 e da comparsa di costituzione):

"Voglia la Corte D'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, rigettando come di ragione tutti gli altri motivi di appello proposti dall'appellante principale:

In via principale:

1) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.2644/2017 del Tribunale di Cagliari;

In via subordinata:

2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e di seguito trascritte: "«*In via principale: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa; In via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, di essere tenuta indenne dalla* [redacted] *plc per ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle in conseguenza del contratto di finanziamento sottoscritto dalla Impresa* [redacted] *S.r.l. e dalla* [redacted] *plc; In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di giudizio.*»"

In ogni caso:

3) Con condanna al rimborso delle spese e competenze di lite a favore dell'avv. [redacted] che si dichiara antistatario, giusta distrazione delle spese;
4) Limitare la responsabilità patrimoniale del signor [redacted] a quanto percepito dalla liquidazione sociale."

IN FATTO E IN DIRITTO

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63 57 5628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

La società Impresa di Costruzioni [redacted] s.r.l. (da ora società [redacted] ha richiesto alla [redacted] plc un finanziamento, formula [redacted] allo scopo di acquistare dalla concessionaria [redacted] società [redacted] s.r.l. poi società [redacted] s.r.l., l'autovettura [redacted] nuovo tipo XC90 targata [redacted]

La richiesta è stata accolta in data 2 novembre 2004 dalla [redacted] plc che ha erogato la somma capitale di euro 36.745,76 da rimborsarsi in 37 rate, compreso il Valore Futuro Garantito (VFG).

Il contratto garantiva dopo tre anni un valore dell'autoveicolo stabilito, nel caso, in euro 24.334,05 e la possibilità per la società [redacted] di scegliere alla scadenza una delle seguenti soluzioni:

a) riconsegnare il veicolo ad un "concessionario [redacted] con la procura a vendere entro la data di scadenza del VFG per l'acquisto di un nuovo veicolo;

b) pagare alla [redacted] plc entro la data di scadenza del finanziamento l'importo del VFG in una unica soluzione, cosiddetta maxi rata, trattenendo il veicolo;

c) riconsegnare il veicolo ad un concessionario [redacted] con procura a vendere entro sette giorni dalla scadenza del VFG, rinunciando ad ogni diritto sulla vendita del veicolo.

Nel contratto era altresì previsto che il richiedente potesse consegnare il veicolo entro la data di finanziamento stabilita, senza corrispondere la maxi rata residua denominata "Valore Futuro Garantito", a condizione che avesse manifestato la scelta per una delle opzioni previste dal contratto di finanziamento, inviando alla [redacted] apposita informazione entro 60 giorni antecedenti la scadenza dello stesso. L'omessa tempestiva comunicazione riguardo l'alternativa prescelta determinava l'obbligo del richiedente di pagare il Valore Futuro Garantito alla scadenza prevista.

Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari in data 29 gennaio 2010 per quanto interessa il presente giudizio, la società [redacted] ha esposto che:

- con comunicazione in data 2 agosto 2007 la [redacted] le aveva ricordato la scadenza al 2.12.2007 del contratto [redacted] e la conseguente opportunità, entro tale data, di esercitare una delle opzioni a sua disposizione; si legge in detta comunicazione "*scopo di questa nostra lettera,*

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

infatti è quello di consentirle di definire in tempo utile, la Sua scelta presso la concessionaria [redacted] *entro 60 giorni dalla data della presente comunicazione…..*";

- poiché da tale nota risultava che la scelta dovesse essere fatta tramite concessionaria, essa aveva contattato quest'ultima fin dal mese di settembre 2007;

- la concessionaria aveva tenuto una condotta illecita che le aveva impedito l'esercizio dell'opzione di cui al punto 3) (restituzione del veicolo senza acquisto di altra auto e senza versamento della maxi rata); infatti, in violazione del contratto, non riconosceva il Valore Futuro Garantito per l'acquisto di altre vetture [redacted] ad esclusione di quelle già nella sua disponibilità nonché teneva un comportamento ostruzionistico "*per evitare di avere la restituzione della vettura, sostenendo che doveva essere restituita alla finanziaria, che non aveva i moduli per la procura, che probabilmente la procura doveva essere fatta non alla concessionaria…*";

- a seguito di una conversazione con il numero verde della finanziaria, si era presentato alla concessionaria per la restituzione dell'autovettura con la procura notarile a vendere, concessionaria che si era rifiutata di accettare il veicolo in quanto non autorizzata dalla finanziaria e senza altra motivazione;

- con lettera dell'8 gennaio 2008 la [redacted] si lamentava della circostanza che non era pervenuta alcuna indicazione sulla scelta effettuata per la definizione del contratto [redacted] scaduto invitando la società entro sette giorni a fornire evidenza dell'avvenuta restituzione del mezzo alla Concessionaria venditrice o del pagamento della maxi rata;

- dopo aver inutilmente offerto la restituzione della macchina con procura a vendere a favore della [redacted] aveva deciso di procedere con l'offerta per intimazione ai sensi dell'art. 1209 c.c., procedura definita con provvedimento depositato in cancelleria il 23 aprile 2009, a seguito del quale il mezzo è stato depositato presso la [redacted] s.r.l. - Concessionaria [redacted] con sede in Cagliari viale [redacted]

La società [redacted] ha quindi convenuto in giudizio [redacted] per vederne accertata la responsabilità ex art. 1218 c.c. in relazione al contratto di [redacted] veder dichiarata la convalida dell'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. nonché per vederla condannare al risarcimento dei danni

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53 57 5628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

comprensivi di tutte le spese sostenute per la procedura ex art. 1209 c.c. ed alla rifusione delle spese di lite.

Costituitasi la società convenuta, chiamati in causa su istanza della società attrice la società [redacted] s.r.l. e, su istanza della società convenuta, [redacted] quale coobbligato e [redacted] quale fideiussore, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società attrice ha precisato le conclusioni riproposte poi con l'atto di appello.

Con sentenza n. 2644/2017 pubblicata il 12 settembre 2017 il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società convenuta, ha rigettato la domanda della società attrice, ha condannato la società attrice, in solido con i terzi chiamati [redacted] e [redacted] al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 24.304,05, ha dichiarato compensate per un mezzo le spese di lite tra la società attrice, i terzi chiamati e la società convenuta ponendo il residuo mezzo a carico della società [redacted] e dei chiamati in causa, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra la società attrice e la società [redacted] s.r.l.

Il Tribunale ha ritenuto:

- la propria competenza a decidere della controversia (la statuizione non è stata oggetto di impugnazione);
- sussistente un collegamento negoziale tra i due contratti, quello di acquisto dell'autoveicolo e quello di finanziamento, evidenziando che ciascuno di essi aveva tuttavia conservato la propria distinta individualità giuridica;
- non applicabile l'invocata disciplina dettata dal codice del consumo in considerazione del fatto che il contratto non era stato concluso da un consumatore;
- insussistente "*la scarsa comprensibilità delle clausole contrattuali del contratto di buy back lamentata dalla attrice (essendo chiari e non equivocabili gli adempimenti a suo carico per l'esercizio dell'opzione prescelta alla scadenza del contratto)*."
- inadempiente la società attrice in quanto essa non aveva "*dato seguito all'obbligazione su di essa gravante di "riconsegnare il veicolo alla concessionaria venditrice con procura a vendere entro la data di scadenza dell'accordo*.";

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

- sebbene non potesse "*seriamente contestarsi il comportamento non iure della* [redacted] *S.r.l.*", doveva "*correlativamente osservarsi che, per espressa allegazione della attrice ella, sin dal 26.11.2007 aveva espresso alla concessionaria la sua intenzione di optare per la soluzione di cui al superiore punto C) restituendo l'autovettura*", senza tuttavia attivarsi per il conseguimento di una procura a vendere in favore della concessionaria.

Il giudice di prime cure, premesso che erano rimaste a livello di mera allegazione le condotte ostruzionistiche della concessionaria, ha infatti evidenziato che la società attrice aveva rilasciato la procura a vendere alla [redacted] S.r.l. solamente in data 18 dicembre 2007, allorquando erano ormai scaduti i termini contrattuali.

Di conseguenza, doveva essere rigettata la domanda della società attrice e, per contro, in accoglimento della domanda riconvenzionale, essa, in solido con il coobbligato [redacted] ed il fideiussore [redacted] doveva essere condannata a corrispondere alla società convenuta la somma di euro 24.304,05 oltre interessi con decorrenza dal 25 maggio 2010, data della domanda, al saldo.

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2017 hanno proposto appello la società [redacted] s.r.l., [redacted] rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

L'atto di impugnazione è stato notificato ad [redacted] costituitosi in giudizio, ed a [redacted] rimasto contumace, nella loro qualità di soci della società [redacted] s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese.

Si è costituita in giudizio la società [redacted] plc (da ora finanziatore) la quale ha concluso per il rigetto dell'appello.

All'udienza dell'11 novembre 2022 la causa è stata trattenuta a decisione con rinuncia dei difensori ai termini, essendo già stati depositati gli atti di cui all'art. 190 c.p.c.

Con la prima articolazione del primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto sussistente, tra i contratti di acquisto dell'autovettura e di finanziamento, un collegamento negoziale tra due contratti distinti ed autonomi e non invece, conformemente alla volontà delle parti, un contratto unitario con causa unica plurilaterale con la

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

conseguenza che il comportamento inadempiente della concessionaria era andato ad incidere anche sul contratto di finanziamento.

Con la seconda articolazione del motivo essi lamentano anche il fatto che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabile il codice del consumo.

Il motivo di appello è infondato.

Non può revocarsi in dubbio che i due contratti - di vendita e di finanziamento - per cui è causa, siano autonomi e distinti, seppure essi danno vita ad un collegamento negoziale, riconosciuto dal Tribunale.

"*Il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica.*" (Cass., n. 18.884/2008).

Pacifico che il contratto di finanziamento de quo si atteggia quale mutuo di scopo, essendo destinato esclusivamente a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita, la riconducibilità dei due contratti alla fattispecie del collegamento negoziale, è affermata dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama Cass., n. 3589/2010: "*Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.*". Conforme Cass., n. 12.454/2012.

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c80cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

Alla luce delle esposte argomentazioni deve, pertanto, essere disattesa la tesi della società attrice della ricorrenza, nel caso scrutinato, di un contratto unitario plurilaterale.

Deve parimenti essere disattesa la doglianza, oggetto della seconda articolazione del motivo esaminato, non trattandosi di fattispecie disciplinata dal codice del consumo, considerato che l'acquirente è una società di capitali.

Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale, pur affermando l'inadempimento della concessionaria nel momento in cui non ha riconosciuto alla società [redacted] il Valore Futuro Garantito dell'autovettura, non avesse valutato quanto ciò avesse inciso sul fatto che essa aveva dovuto cambiare idea sulla opzione da scegliere e sul presunto ritardo nella comunicazione dell'opzione.

Inoltre non poteva condividersi l'assunto della sentenza laddove non aveva rilevato "*la indeterminatezza delle clausole relative al come e a chi l'opzione dovesse essere fatto*", clausole che venivano a sancire una decadenza e che, pertanto, dovevano ritenersi nulle in quanto non specificamente approvate per iscritto.

Infine, non poteva essere condivisa la decisione laddove il giudice di primo grado aveva considerato la sussistenza dell'inadempimento della società [redacted] per aver consegnato l'autovettura e la procura a vendere solo in data 19 dicembre 2007, ritenendo che la società non avesse più la facoltà di restituire il bene. Infatti:

- veniva a riconoscere natura di termine essenziale al termine entro il quale doveva essere comunicata l'opzione scelta tra le tre previste in contratto, senza tuttavia farne conseguire l'effetto della risoluzione di diritto del contratto;
- non riconoscendo al termine carattere di essenzialità, non poteva revocarsi in dubbio che l'adempimento di essa società acquirente doveva essere valutato alla luce dei principi di buona fede e correttezza ai quali doveva essere improntata la condotta di tutte le parti;
- in particolare, doveva evidenziarsi che essa appellante aveva cercato di restituire in tutti i modi l'autovettura, inviando l'8 gennaio 2008 una raccomandata alla concessionaria e alla [redacted] plc

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

avente ad oggetto una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., invitandole a riprendersi l'autovettura con la procura a vendere;

- ancora a questa data, sia con la lettera dell'8 gennaio 2008 sia con i contatti con la società per il recupero del credito nella persona del signor [redacted] la [redacted] aveva riconosciuto la possibilità di restituire l'autovettura, che alla fine non era stata ritirata in quanto aveva troppi chilometri e non perché non era stato rispettato il termine per la scelta.

In sintesi, con il secondo motivo di impugnazione "*Si ritiene quindi che la sentenza di primo grado debba essere modificata nella parte in cui pur avendo accertato l'inadempimento contrattuale della concessionaria non abbia valutato l'incidenza del predetto inadempimento sulle altre previsioni negoziali. Nella parte in cui non ha valutato la nullità delle clausole vessatorie relative alle modalità e termini entro cui dovevano essere operata la scelta della opzione. Infine la sentenza deve essere modificata nella parte in cui non accerta l'avvenuta risoluzione del contratto dopo l'invio della diffida ad adempiere dell'8/1/2007 e nella parte in cui non valuta nella ricostruzione dell'adempimento della società appellata la procedura di offerta per intimazione ex art. 1209 c.c.*".

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Nelle condizioni generali di finanziamento (doc. n. 1 [redacted] s.r.l.) si legge : "*... . alla scadenza del finanziamento, il Cliente potrà scegliere una delle seguenti soluzioni: A) riconsegnare il Veicolo ad un concessionario* [redacted] *con procura a vendere, entro la data di scadenza del VFG per l'acquisto di un nuovo Veicolo... ..B) pagare alla* [redacted] *entro la data di scadenza del finanziamento l'importo del VFG in unica soluzione mediante bonifico bancario, trattenendo il Veicolo; C) riconsegnare il Veicolo ad un concessionario Volvo con procura a vendere entro sette giorni dalla scadenza del VFG rinunciando ad ogni diritto sulla vendita del Veicolo. Il Cliente potrà riconsegnare il Veicolo entro la data prevista di scadenza del finanziamento senza corrispondere la rata residua denominata VFG (soluzione C) a condizione che a) abbia manifestato la scelta per una delle soluzioni previste dal contratto di finanziamento* [redacted] *inviando alla* [redacted] *e al Concessionario* [redacted] *venditore una raccomandata a/r entro 60 giorni antecedenti la scadenza dello stesso. L'omessa*

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

comunicazione nei termini prescritti riguardo l'alternativa prescelta determinerà l'obbligo del Cliente di pagare il VFG alla scadenza prevista (soluzione B) [...]".

Il collegamento tra il contratto di acquisto dell'autovettura ed il contratto di finanziamento pare particolarmente pregnante tenuto conto che questo era accordato dalla [redacted] servizio finanziario offerto all'interno della concessionaria, esclusivamente per l'acquisto dell'autovettura e che le opzioni A) e C) prevedevano, per la loro attuazione, necessariamente, nuovamente l'intervento del concessionario essendo costui che avrebbe venduto il nuovo veicolo o che avrebbe ricevuto il veicolo in restituzione. Non può pertanto condividersi l'assunto di [redacted] secondo cui la società concessionaria sarebbe priva di legittimazione passiva nel presente giudizio in quanto del tutto estranea al rapporto contrattuale di finanziamento, avendo esaurito i suoi impegni contrattuali con la consegna dell'autovettura e la ricezione del relativo prezzo.

Il Tribunale ha ritenuto, "*in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale di Brescia nella sentenza resa in data 17 maggio 2012 circa una configurabile remissione in termini*", che "*alcuna conseguenza pratica deriva dal fatto che la società attrice non ha comunicato alla convenuta la volontà di voler procedere alla restituzione del veicolo (in uno al mancato pagamento della maxi rata) almeno 60gg. prima dalla scadenza del finanziamento (e ciò in considerazione del dato contenutistico delle missive del 2.08.2007 - ove si ricorda alla cliente che, entro il termine di scadenza del contratto, ovvero il 2.12.2007, ella avrà l'opportunità di esercitare una delle opzioni a sua disposizione - e 6.11.2007, ove si invita la stessa a recarsi presso la concessionaria [redacted] di fiducia per definire il contratto)*".

Tale statuizione, che la Corte ritiene pienamente condivisibile, non è stata oggetto di censura specifica da parte degli appellati, essendosi la [redacted] plc limitata a richiamare la disposizione contrattuale senza scalfirne l'interpretazione offerta dalla sentenza gravata.

È provato documentalmente che il veicolo con procura a vendere è stato messo a disposizione della concessionaria il 19 dicembre 2007.

È in atti la lettera del 19 dicembre 2007 inviata con raccomandata in pari data alla concessionaria e per conoscenza alla [redacted] plc, con la quale

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

la società [redacted] restituisce il veicolo in buone condizioni con procura a vendere (doc. n. 13[redacted]

Con lettera del 20 dicembre 2007 la concessionaria dichiara di non poter accettare la restituzione del veicolo in quanto non autorizzata dalla[redacted] [redacted]invitando la società[redacted]a rimuovere il veicolo dal parcheggio della concessionaria (doc. n. 14[redacted]

E' poi in atti la diffida inviata l'8 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 1454 c.c. con la quale la società [redacted] ha diffidato la concessionaria e la finanziaria di adempiere al contratto, riprendendosi l'autovettura con la procura a vendere.

Ad avviso della Corte, non può condividersi l'assunto del Tribunale che, pur affermando un comportamento non iure della concessionaria, in forza del principio dell'autonomia dei contratti, non ha ad esso riconosciuto alcuna valenza nella valutazione della condotta della società acquirente di cui ha rigettato la domanda, valutando esclusivamente il ritardo nella restituzione del veicolo, avvenuta il 19 dicembre 2007 invece che entro il 2 dicembre 2007.

Premesso che "*Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di*

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile." (Cass., n. 9200/2021), deve ritenersi che nell'ipotesi di collegamento negoziale, nella quale i contratti "*conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro…*.", "*…l'interpretazione della volontà negoziale - ai sensi degli artt. 1175 e 1375 - deve essere condotta alla luce degli evidenziati elementi di un collegamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle parti si inseriscono.* " (così Cass., n. 12.454/2012).

Precipitato di tali principi, è che la valutazione della condotta della società acquirente non può prescindere dalla necessità di verificare l'osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede (artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ.) nell'esecuzione del contratto di finanziamento non solo del finanziatore ma anche del concessionario che, attraverso la vendita di un veicolo nuovo o attraverso la ricezione del veicolo e della procura a vendere, doveva consentire all'acquirente di attuare la scelta, nei confronti del finanziatore, delle possibilità A) o C).

Con riguardo al concessionario, come affermato dal Tribunale, non può non contestarsi il suo comportamento non iure, in quanto, contattato dalla società acquirente che inizialmente aveva l'intenzione di acquistare un nuovo veicolo secondo la previsione di cui alla opzione A), ha riconosciuto all'attrice un VFG inferiore di circa euro 5000,00 rispetto alle previsioni contrattuali, violandole, senza fornire alcuna giustificazione.

Si richiamano in particolare i preventivi in data 26.11.2007 (doc. n. 9) e 11.12.2007 (doc. n. 11). Non può pertanto condividersi l'assunto di cui alla comparsa di costituzione del finanziatore secondo cui le trattative che avrebbero integrato l'inadempimento della concessionaria erano successive alla scadenza stabilita per l'esercizio della vantaggiosa facoltà di avvalersi dell'opzione riconsegna.

Non può revocarsi in dubbio che le trattative sull'acquisto del nuovo veicolo non andate a buon fine e condotte dal concessionario in violazione

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53 57 5628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

degli impegni contrattuali assunti sì dal finanziatore ma per il cui adempimento era necessaria la sua collaborazione, abbiano inciso sui tempi di restituzione del veicolo con procura a vendere, essendo la decisione di quale delle tre opzioni scegliere, strettamente connessa alle condizioni praticate per l'acquisto del nuovo autoveicolo.

Inoltre, emerge dalle risultanze istruttorie documentali, con assoluta chiarezza, che il termine del 2 dicembre 2007 non era essenziale né perentorio, non essendo definito tale e dovendosi comunque rilevare che ben dopo il termine del 19 dicembre 2007 in cui il veicolo è stato restituito, il finanziatore riteneva possibile la sua restituzione, rinunciando, seppur tacitamente, ad avvalersene.

A questo riguardo si richiamano:

- la nota dell'8 gennaio 2008 con la quale la [redacted] invita la società acquirente a fornire "*entro 7 giorni evidenza dell'avvenuta restituzione del mezzo alla Concessionaria venditrice o del pagamento del Valore Futuro Garantito che Le ricordiamo essere di euro 24.334,05.*" (doc. n. 15);
- fax da [redacted] incaricato per il recupero del credito, a [redacted] in data 16 aprile 2008 con il quale si trasmettono i documenti necessari per la presa in carico dell'auto (doc. n. 20 [redacted]

Con fax del 27 maggio 2008 [redacted] dopo aver ricevuto dalla società acquirente tutti i documenti necessari e richiesti per detta presa in carico, comunica di non poter procedere al ritiro dell'autovettura in quanto non autorizzato dalla mandante [redacted] a causa non della scadenza del termine ma per via dei troppi chilometri percorsi, situazione peraltro che avrebbe dovuto imporre l'attivazione della procedura di cui all'art. 10 lett. d) delle condizioni generali del contratto.

La mancata ricezione dell'autovettura e della procura a vendere da parte del concessionario il 19 dicembre 2007 e del finanziatore, che era stato posto a conoscenza dalla società acquirente della scelta dell'opzione C) e della sua volontà di restituire il veicolo (la lettera è stata inviata anche alla [redacted] plc), volontà ribadita ad entrambi i soggetti nella diffida ad adempiere dell'8 gennaio 2008, devono essere valutate quali condotte

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

contrarie ai principi di lealtà, correttezza e buona fede che dovevano improntare l'esecuzione del contratto di finanziamento.

Letta la comparsa di costituzione della [redacted] plc, si osserva che:
- considerato che l'autoveicolo era stato acquistato tre anni prima, un ritardo di 17 giorni (che diventano 10 se si considera che la lettera (c) delle condizioni generali prevedeva la riconsegna del veicolo con procura a vendere entro sette giorni dalla scadenza del VFG) non può ragionevolmente ritenersi contrastare "*la necessità di favorire il tempestivo inserimento del veicolo nel circuito di vendita, onde evitare di incorrere nelle rapide svalutazioni di prezzo cui questo tipo di beni è soggetto*.";
- non può revocarsi in dubbio, per quanto sopra esposto, che il finanziatore, non accettando la restituzione dell'autoveicolo con procura a vendere nei termini sopra esposti da parte della società [redacted] debba ritenersi in mora non avendo compiuto quanto necessario affinché essa potesse adempiere la sua obbligazione.

Non conducono a diverse conclusioni le sentenze prodotte in argomento dal finanziatore, parte dei giudizi: si osserva infatti che nell'ipotesi esaminata dal Tribunale di Brescia del 17 maggio 2012 l'acquirente il veicolo non aveva consegnato la procura a vendere e nell'ipotesi esaminata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 20.850/2017 pubblicata il 6 novembre 2017 a fronte della scadenza del 30 novembre 2015 il veicolo era stato riconsegnato il 16 dicembre 2015 senza procura a vendere e che nonostante la proroga richiesta e concessa fino al 23 gennaio 2016 per il rilascio della procura a vendere, essa era stata rilasciata soltanto in data 10 febbraio 2016. Al contrario, da tali sentenze si evince che il termine di restituzione del veicolo non è stato interpretato quale termine perentorio ed essenziale.

Tanto premesso, deve essere accolta la domanda della società [redacted] avente ad oggetto la convalida dell'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. e del relativo deposito dell'autovettura [redacted] per cui è causa, di cui non è stata contestata la ritualità con riguardo a tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

Da ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal finanziatore nei confronti dei tre appellanti, avente ad oggetto il pagamento

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63b75628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

della maxi rata, dovendo ritenersi che la società [redacted] abbia legittimamente esercitato l'opzione cui al punto C).

Si ritiene poi di accogliere la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla società appellata limitatamente alle spese sostenute per la procedura ex art. 1209 c.c., in difetto di allegazione e prova di danni ulteriori, pari ad euro 159,36 come da nota allegata al verbale di offerta per intimazione di ricevere la consegna di un bene immobile in data 12 settembre 2008 (doc. n.32 [redacted] e pari ad euro 199,36 come da nota allegata al processo verbale di deposito ai sensi degli artt. 1210 e 1212 c.p.c. in data 29 giugno 2009 (doc. n.33 [redacted]

Non potendosi ravvisare una mora del concessionario, che non riveste la qualità di parte del contratto di finanziamento, deve essere condannato alla corresponsione della somma di complessiva di euro 521,43 (euro 233,84 + euro 287,59), dovendo le suddette somme essere rivalutate alla data della presente decisione e riconosciuto altresì il danno da ritardato adempimento, il solo finanziatore ai sensi dell'art. 1207 c.c..

Sull'anzidetta somma devono essere corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della presente decisione fino al saldo.

Deve invece rigettarsi la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento proposta dalla parte appellante.

La condotta del finanziatore non configura un inadempimento di detto contratto, così come da essa sostenuto, quanto, piuttosto, deve essere ricondotta all'ipotesi di mora del creditore, a fronte della quale essa ha correttamente proceduto all'offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss.

Rimane assorbito il terzo motivo di impugnazione.

La valutazione dell'esito complessivo della lite, impone la condanna del finanziatore alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano, con riguardo agli onorari, per il giudizio di primo grado aderendo alla quantificazione di cui alla sentenza impugnata, verso la quale nessuna delle parti ha sollevato contestazioni.

Nel giudizio di appello esse sono liquidate secondo i valori medi di cui allo scaglione "valore indeterminabile complessità bassa" di cui al DM n.147/2022 per le fasi introduttiva, di studio e secondo il valore minimo per

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb53 57 5628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b

la fase di trattazione e per la fase decisionale, stanti le caratteristiche dell'attività espletata.

Le ragioni poste a fondamento della decisione che evidenziano un chiaro comportamento non iure della società concessionaria, integrano le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per confermare la pronuncia di compensazione delle spese di lite di cui alla sentenza impugnata e per dichiarare compensate le spese anche del presente grado di giudizio tra parte appellante e [redacted]

Nulla sulle spese per [redacted] contumace.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:

1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla parte appellante;
2. convalida l'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. ed il relativo deposito dell'autovettura [redacted] per cui è causa;
3. rigetta la domanda di condanna al pagamento della maxi rata proposta da [redacted] plc;
4. condanna [redacted] plc al risarcimento dei danni nei confronti della società appellante che liquida in euro 521,43 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
5. condanna [redacted] plc alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellante che liquida per il primo grado in euro 178,00 per spese e in euro 6000,00 per onorari oltre spese generali, Iva e cpa e per il giudizio di appello in euro 777,00 per spese e in euro 6734,00 per onorari oltre spese generali, Iva e cpa;
6. dichiara compensate le spese di lite del primo grado del giudizio tra l'attrice e la [redacted] s.r.l. e le spese del presente grado del giudizio tra parte appellante e [redacted]

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello il 13 aprile 2023

Il Presidente relatore

Donatella Aru

Firmato Da: ARU DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 598e4ec46b91bb63 57 5628f564c50cb1
Firmato Da: PILI DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27828b8934ed76b7d7b2b2c8c5d6f27b